

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**
SEZIONE FALLIMENTARE

18/2024 N.R.Liquidaz. giudiz.

V° il g.d., dr. Pasquale Velleca,

premessò che:

- il Tribunale di Nocera Inferiore con Sentenza n. 30.2024 resa in data 21.05.2024 e depositata in data 22.05.2024 dichiarava aperta la liquidazione giudiziale n. RG 18/2024 della società SORRENTINO ALIMENTARI SRL;
- alla data di apertura della procedura, nei confronti della società in liquidazione era pendente la procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 123/2022, giusto **pignoramento trascritto in data 20.09.2022;**
- previa istanza del curatore, con provvedimento del 03.06.2024 il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità della procedura, avendo il curatore optato per la liquidazione degli immobili in seno alla procedura concorsuale; il valore degli immobili è stato stimato sulla base della perizia redatta dall'architetto Paola Della Monica nella procedura esecutiva;
- il 15.01.2025 ed il 16.04.2025 sono stati espletati infruttuosamente due tentativi di vendita del complesso aziendale acquisito all'attivo della procedura ed **avente ad oggetto – tra gli altri – l'immobile identificato in catasto al foglio 5 part 1996 sub 4 cat. A/2 - PT e P1, quest'ultimo indicato negli avvisi di vendita come Lotto 4;**

Letta la relazione depositata il 03.05.2025 dal liquidatore, dalla quale si evince che quest'ultimo intende espungere il citato immobile (foglio 5 part 1996 sub 4) dal prossimo tentativo di vendita e ciò sul presupposto che, avendo la società in bonis venduto il bene a Sorrentino Antonio con atto di disposizione patrimoniale **trascritto il 05.07.2023 (e successiva trascrizione in rettifica del 18.07.2023:** cfr. la certificazione notarile in atti) e dunque successivamente alla sentenza di apertura della procedura, tale negozio giuridico “sarà pertanto oggetto di autonomo giudizio di revocatoria/inefficacia” (cfr. la relazione del curatore).

Ritenuta non condivisibile la scelta del curatore in quanto, essendo stato l'immobile ceduto dalla società in bonis dopo la trascrizione del pignoramento del 2022, in conseguenza dell'apertura della procedura l'atto di disposizione patrimoniale è inopponibile alla massa dei creditori e dunque al curatore ai sensi dell'art. 2913 c.c., a nulla rilevando che la procedura di liquidazione sia stata aperta nel 2024,

tenuto conto, infatti, che quanto sopra osservato è in linea con il dettato legislativo e con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (i cui principi sono stati espressi con riferimento alla procedura fallimentare ma risultano pienamente applicabili alla liquidazione giudiziale del patrimonio), la quale ha precisato che in questi casi è del tutto irrilevante e superflua la proposizione di un'azione revocatoria da parte del curatore (cfr. Cass. civ. n. 15249/2011), in quanto *"nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione. Pertanto, ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a norma dell'art. 107 legge fall."* (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 15103/2005, n. 21758/2012, n. 11365/2018, n. 16158/2015, n. 25802/2015). Pertanto, *"nel caso in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di un immobile del fallito, ai sensi dell'art. 107 l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra "ex lege" nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché rimane ferma l'inopponibilità degli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza di fallimento, anche se la medesima procedura sia stata successivamente dichiarata estinta dal giudice, ex art. 567, comma 3, c.p.c., per inerzia del curatore"* (cfr. Cass. civ. n. 5655/2019);

osservato, dunque, che il curatore è onerato di inserire tra i beni da vendere senza indugio anche quello di cui al foglio 5 part 1996 sub 4,

ritenuto opportuno comunicare tale provvedimento a Sorrentino Antonio;

ritenuto opportuno onerare il curatore di valutare la possibilità di adempimenti pubblicitari ulteriori rispetto alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul sito internet sito internet autorizzato www.astegiudiziarie.it e sui quotidiani di informazione "La Città" "Il Mattino" "Repubblica",

ritenuto, da ultimo, opportuno che il curatore valuti di prevedere un periodo di pubblicità maggiore di trenta giorni, vista la non esiguità del prezzo di vendita,

P. Q. M.

1) onera il curatore – per le ragioni di cui in parte motiva - di inserire tra i beni da vendere anche quello di cui al foglio 5 part 1996 sub 4;

2) onera il curatore di notificare tale provvedimento a Sorrentino Antonio e di inserire nel fascicolo la prova della notifica;

3) onera il curatore di valutare la possibilità di adempimenti pubblicitari ulteriori rispetto alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul sito internet sito internet autorizzato www.astegiudiziarie.it e sui quotidiani di informazione "La Città" "Il Mattino" "Repubblica";

4) onera il curatore di valutare un periodo di pubblicità maggiore di trenta giorni, vista la non esiguità del prezzo di vendita.

5) riserva di adottare gli opportuni provvedimenti all'esito delle valutazioni del curatore.

Si comunichi al curatore.

Nocera Inferiore, 07/05/2025

Il giudice del.

dr. Pasquale Velleca